



ORDINE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE TRENINO ALTO ADIGE

Piano triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022

PREMESSA

VISTO il D.lgs. 165/2001 s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 74/2017;

VISTO il D.lgs. 75/2017;

VISTO il D.P.R. 404/1997;

VISTI, in particolare, l'articolo 6 del D.lgs. 165/2001 in materia di "Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale" e l'articolo 6-ter "Linee di indirizzo per la pianificazione dei bisogni di personale";

VISTE le Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano del fabbisogno di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche emanate con Decreto ministeriale dell'8 maggio 2018;

CONSIDERATO che, con la predisposizione della nuova dotazione organica, è stato definitivamente superato il concetto di "pianta organica" inteso come strumento caratterizzato da un'estrema rigidità di impiego in quanto diretto a identificare le professionalità in organico in maniera capillare;

PRESO ATTO che il Piano triennale del fabbisogno di personale si sviluppa su tre anni e deve essere annualmente aggiornato in base alle mutate esigenze di personale in funzione del contesto normativo, funzionale e organizzativo;

CONSIDERATE le finalità istituzionali del Consiglio regionale (CROAS TAA) che concorrono alla definizione del fabbisogno di personale in termini quantitativi e qualitativi;

PRESO ATTO che il costo del personale dell'Ente non è a carico del bilancio dello Stato;

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione per l'anno 2020 è stato approvato con delibera n. 308 del 20 novembre 2019;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro comparto Funzioni centrali triennio 2016-2020;

CONSIDERATO che l'attuale dotazione organica del personale approvata dal CROAS TAA con delibera n. 28 del 15 marzo 2018, soddisfa in parte le esigenze istituzionali e programmatiche in capo all'Ordine professionale;



il CROAS TAA ha avviato una riflessione sull'attuale dotazione organica di personale, giungendo all'elaborazione del Piano triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2020-2022.

1) Funzioni degli Ordini professionali

La normativa attribuisce agli Ordini professionali la tutela:

- delle/degli iscritti all'Albo professionale;
- della dignità della funzione individualmente esercitata dalle/dai singoli professionisti;
- del prestigio della professione;
- dell'affidamento dei terzi e del corretto e adeguato esercizio della professione.

Le attività svolte concretamente dall'Ordine attraverso il suo personale, assolvono a funzioni costitutive e giuridicamente rilevanti quali:

- *funzioni prescrittive* che si esplicano attraverso l'adozione di regole valide ed efficaci all'interno dell'ordinamento professionale;
- *funzioni di certazione*, espletate mediante dichiarazioni di scienza che riguardano gli iscritti all'albo;
- *funzioni di controllo*, circa la rispondenza della condotta dei professionisti alle regole prescritte;
- *funzioni organizzative*, soprattutto in relazione alla scelta delle rappresentanze interne;
- *funzioni consultive*, esercitate mediante il rilascio di pareri;
- *funzioni culturali*, svolte attraverso la promozione di iniziative di studio, convegni, eccetera.

Il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 con la riforma degli ordinamenti professionali ha introdotto nuovi adempimenti relativi a:

- l'accesso ed esercizio della professione: l'art. 2 ribadisce che l'accesso alle professioni regolamentate è libero fatto salvo per l'esame di stato previsto dall'art. 33 della Costituzione e che libero è l'esercizio della professione. Pertanto, è vietata ogni limitazione all'iscrizione negli albi professionali;
- gli albi professionali: l'art. 3 del regolamento prescrive che ciascuna professione sia organizzata in albi a livello territoriale e nazionale;
- obblighi assicurativi: l'art. 5 del regolamento afferma l'obbligo per il professionista di stipulare un'assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
- obblighi di formazione: l'art. 7 conferma che la formazione continua è uno specifico dovere del professionista ed in particolare attribuisce al Consiglio nazionale la regolamentazione ed il controllo dell'attuazione di tale obbligo;



- procedimento disciplinare: l'art. 8 istituisce presso il Consiglio regionale, il Consiglio di disciplina territoriale.

2) Rilevazione dei carichi di lavoro e attuale dotazione organica

Il carico di lavoro indica la quantità di lavoro necessaria, in un dato contesto e periodo di riferimento, per svolgere operazioni elementari che fanno capo a una unità organizzativa affinché essa possa adempiere alle sue funzioni.

L'analisi dei carichi di lavoro si avvale anche dell'esame del processo produttivo e, quindi, di tutti i fattori che influenzano la prestazione, nonché delle condizioni organizzative, tecnologiche del sistema informativo dell'Ente e della qualifica del personale.

L'attuale dotazione organica del CROAS TAA prevede: **2 unità a part time – Livello B1, di cui assunta un'unità.**

A oggi si rileva una carenza di organico determinato dalle scarse risorse finanziarie che non consentono di assumere una seconda unità. Ciò comporta un aggravio di funzioni amministrative quali l'organizzazione di eventi, la tenuta della contabilità, i servizi di comunicazione, tenuta e aggiornamento del sito istituzione e dei social media in capo all' Ufficio di Presidenza e alla Presidente della Commissione Comunicazione e Partecipazione.

3) Prospettive di sviluppo

Al fine di garantire la gestione e la continuità delle articolate funzioni costitutive dell'Ordine, ivi comprese la gestione amministrativa della funzione disciplinare, si renderà necessario nell'arco del triennio 2020-2022 procedere con l'assunzione della seconda unità livello B1 a orario ridotto e compatibilmente con le spese a Bilancio.